

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 10

**Legge regionale collegata alla
legge regionale di stabilità 2018¹**

CAPO I

**Disposizioni di adeguamento alle norme
in materia di cooperazione**

Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni)

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴

Art. 2 (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni)

- 1. *(omissis)*⁵

¹ In B.U. 18 dicembre 2017, n. 50 – Numero straord. n. 3.

² Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 22 ottobre 1988, n. 24 e s.m.

³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 22 ottobre 1988, n. 24 e s.m.

⁴ Abroga il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 22 ottobre 1988, n. 24 e s.m.

⁵ Inserisce i commi *2-bis* e *2-ter* dopo il comma 2 dell'art. 42 della l.r. 9 luglio 2008, n. 5 e s.m.

CAPO II

Modificazioni della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁶
- b) *(omissis)*⁷
- c) *(omissis)*⁸

CAPO III

Disposizioni in materia di società pubbliche

Art. 4 (Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale)

1. La Giunta regionale emana specifiche direttive nei confronti delle società e degli altri organismi a controllo pubblico della Regione o prevede specifiche disposizioni

⁶ Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.

⁷ Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.

⁸ Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.

nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Regione e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.

Art. 5 (Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale)

1. Le società a controllo pubblico della Regione e degli enti a ordinamento regionale stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 1 sono nulli.

CAPO IV

Disposizioni in materia di enti locali

[Art. 6 (Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune)

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematicità sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente Commissione legislativa o dal Consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la Giunta regionale, su richiesta della competente Commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della Giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applica la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 31-*bis* e 32. Spetta al Consiglio regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell'esito della consultazione.]⁹

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
